

**CARATTERISTICHE EMITTENTE**

**EMITTENTE**

Repubblica Ellenica

**CARATTERISTICHE EMISSIONE**

Codice ISIN	Tipo Emissione	Garante
IT0006527532	Non subordinata	-
Data di Godimento	Data Stacco Prima Cedola	Data di Scadenza
11/03/1999	11/03/2000	11/03/2019
Periodicità della Cedola	Ammontare Emesso	Operatori a Sostegno della Liquidità
Annuale	35.626.000	-

**Modalità di Rimborso**

In un'unica soluzione alla data di scadenza ad un prezzo pari al 100% del valore nominale.

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili il 11 marzo di ciascun anno a partire dal 11 marzo 2000, pari al 5,00% del valore nominale del prestito.

**CARATTERISTICHE NEGOZIAZIONE**

Denominazione	Instrument ID	
R ELLENICA-99/19 5%	21669	
Mercato di Negoziazione	Orari di Negoziazione	Clearing / Settlement
MOT - DomesticMOT	8:00 - 9:00 asta d'apertura 9:00 - 17:30 negoziazione in continua	CC&G / Monte Titoli
Modalità di Negoziazione	Base di Calcolo	Valuta di Negoziazione / Liquidazione
Tel Quel	ACT/ACT su base periodale	EUR / EUR
Lotto Minimo	Tipo Struttura	Data Inizio Negoziazioni
1.000	Plain Vanilla	24/05/1999

**AVVERTENZE**

Questo documento contiene testi, dati, grafici, fotografie, illustrazioni, elaborazioni, nomi, loghi, marchi registrati e marchi di servizio e informazioni (collettivamente le "Informazioni") che si riferiscono a Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"). Borsa Italiana cerca di assicurare l'accuratezza delle Informazioni, tuttavia le Informazioni sono fornite nello stato in cui si trovano ("AS IS") e secondo disponibilità ("AS AVAILABLE") e possono, pertanto, essere non accurate o non aggiornate. A seconda delle circostanze, le Informazioni contenute in questo documento possono o non possono essere state preparate da Borsa Italiana ma in ogni caso sono fornite senza alcuna assunzione di responsabilità da parte di Borsa Italiana. Borsa Italiana non garantisce l'accuratezza, la puntualità, completezza, appropriatezza di questo documento o delle Informazioni per il perseguimento di scopi particolari. Nessuna responsabilità è riconosciuta da parte di Borsa Italiana per ogni errore, omissione o inaccuratezza delle Informazioni contenute nel documento. La pubblicazione del documento non costituisce attività di sollecitazione del pubblico risparmio da parte di Borsa Italiana e non costituisce alcun giudizio o raccomandazione, da parte della stessa, sull'opportunità dell'eventuale investimento descritto.

**Riammissione alle negoziazioni sul mercato MOT delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Ellenica (Cod. ISIN IT0006527532)**

*Provvedimento n.*

**7533**

Vista la delibera Consob n. 11091 del 12 dicembre 1997 in forza della quale Borsa Italiana S.p.A. (di seguito, "Borsa Italiana") è stata autorizzata all'esercizio dei mercati da essa organizzati e gestiti a partire dal 2 gennaio 1998;

Visto l'articolo 64, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana (di seguito, il "Regolamento") nonché le relative Istruzioni (di seguito, le "Istruzioni");

Visto in particolare l'articolo 2.5.1, comma 1, lettera a), del Regolamento;

Visto il provvedimento n. 7437 del 6 marzo 2012 con il quale Borsa Italiana ha disposto, a partire dalla seduta del 7 marzo 2012, la sospensione a tempo indeterminato dalle negoziazioni nel Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT) delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Ellenica indicate nell'Allegato 1 del medesimo provvedimento (di seguito, le "Obbligazioni"), tra le quali v'era anche quella identificata con codice ISIN IT0006527532 (di seguito, l'"Obbligazione IT");

Considerato che - ad esito dell'offerta di scambio con eventuale *consent solicitation* lanciata dalla Repubblica Ellenica avente ad oggetto, tra gli altri strumenti finanziari, le citate Obbligazioni (di seguito, l'"Offerta") - è rimasta in vita soltanto l'Obbligazione IT;

Visti i comunicati emessi dalla Repubblica Ellenica in data 6 marzo 2012, 23 marzo 2012, 11 aprile 2012, contenenti *inter alia* informazioni rilevanti sul trattamento delle Obbligazioni non concambiate nell'ambito dell'Offerta;

Considerato che in data 11 marzo 2012 la Repubblica Ellenica ha regolarmente pagato la cedola annuale relativa all'Obbligazione IT;

Considerato che in data 15 maggio 2012 la Repubblica Ellenica ha annunciato che "*it would make timely payment of the principal as well as the interest due on approximately €435 million of bonds maturing on May 15, 2012. These bonds are among the approximately €6.4 billion of bonds issued or guaranteed by the Hellenic Republic, which were eligible for inclusion in Greece's recently completed bond exchange, referred to as PSI (Private Sector Involvement), but were not tendered for exchange. The decision weighed carefully all relevant factors and implications as well as the current conjuncture. Today's decision does not prejudice future decisions on the treatment of the remaining bonds not tendered in the PSI exchange*";

*coll. n. 1/12*

Considerato che in data 16 luglio 2012 il referente informativo per l'Italia della Repubblica Ellenica ha confermato che i comunicati stampa emessi dalla Repubblica Ellenica che includono informazioni rilevanti per l'Offerta sono quelli effettuati in data 24 febbraio 2012, 6 marzo 2012, 9 marzo 2012, 23 marzo 2012, 4 aprile 2012, 11 aprile 2012 e 25 aprile 2012, e che - oltre ad essi e al citato annuncio del 15 maggio 2012 - non risultano esserci ulteriori comunicati o dichiarazioni da parte della Repubblica Ellenica in materia di pagamenti o eventuali operazioni che coinvolgano titolari delle obbligazioni oggetto dell'Offerta che non vi abbiano aderito;

L'Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione e sentito il parere del Comitato Istituzionale di Borsa Italiana,

*DISPONE*


a decorrere dalla seduta del 24 luglio 2012, la riammissione alle negoziazioni nel Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (MOT), con modalità "tel que", delle obbligazioni emesse dalla Repubblica Ellenica identificate con Codice ISIN IT0006527532.

Il presente provvedimento è diffuso mediante Avviso, comunicato alla Repubblica Ellenica ed a Consob.

Milano, 20 luglio 2012

L'Amministratore Delegato

*Raffaele Jerusalem*



3 MAR '99 14:57

BPN MONTETITOLI

TEL 0321-662044

3. MAR. 1999 13:37

BANCA PROFILO 02 58310371

MONTE TITOLI S.P.A.	4333	P. 2
011614 03.03.99		
TELEX IN ARRIVO		

19-21P RAG. 31  
 650 = RAG.  
 550 = G.A

**Regolamento del prestito obbligazionario di Euro 200 Milioni**  
**"REPUBBLICA ELLENICA TF 5% 1999/2019"**  
**(Cod. ISIN IT0006527532)**

**Art. 1 Importo nominale dell'emissione, taglio e forma dei titoli**  
 Il prestito obbligazionario "Repubblica Ellenica TF 5% 1999/2019" è emesso dalla Repubblica Ellenica (di seguito l'"Emittente") in un importo di nominali Euro 200 Milioni, suddiviso 200.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di mille Euro ciascuna, in taglio non frazionabile (le "Obbligazioni"). Alla data d'emissione l'Emittente procederà all'accantonamento dell'intero prestito obbligazionario presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.

**Art. 2 Prezzo e data di emissione**  
 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di 1.000 Euro per ogni Obbligazione, il 11 marzo 1999.

**Art. 3 Durata**  
 Il prestito obbligazionario ha durata di 20 anni e scadrà pertanto il 11 marzo 2019.

**Art. 4 Interessi**  
 Dalla data di emissione le Obbligazioni fruttano, sul valore nominale, interessi calcolati con riferimento ai giorni effettivamente trascorsi rispetto al numero dei giorni effettivi dell'anno (ACT/ACT ISMA Basis) conteggiati sul valore nominale e pagabili in cedole annuali lorde posticipate rispettivamente l'11 marzo di ciascun anno. Ciascuna cedola frutterà un interesse pari al 5% annuo lordo.

**Art. 5 Rimborso a scadenza**  
 Il prestito sarà rimborsato in un'unica soluzione l'11 marzo 2019 al valore nominale di 1.000 Euro per ogni Obbligazione senza alcuna deduzione per spese. Non è prevista per l'emittente la facoltà di rimborso anticipato del prestito. Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla data stabilita per il rimborso.

**Art. 6 Termini di Prescrizione**  
 I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole, e per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

**Art. 7 Servizio Titoli**  
 Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale avrà luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.

**Art. 8 Regime Fiscale**  
 Il regime tributario di diritto italiano applicabile alle Obbligazioni di cui al presente prestito è il seguente.  
 Redditi di capitale: gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alla disciplina fiscale di cui all'art. 26 terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 29 Settembre 1973 e successive modifiche.  
 Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante

cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 81 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 461/97), sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12.50%.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 461/97 e secondo il regime ordinario di cui all'art. 5 (regime della dichiarazione) e del regime opzionale di cui agli art. 6 (risparmio amministrato) e art. 7 (risparmio gestito) del medesimo decreto legislativo.

Il regime tributario della Repubblica Ellenica prevede che gli interessi (come definiti dalla normativa applicabile della Repubblica Ellenica) corrisposti su Obbligazioni emesse all'estero dalla Repubblica Ellenica e possedute da un soggetto non residente e/o non avente con quest'ultima un rapporto di diretta connessione sono esenti da ogni forma di imposizione da parte della Repubblica Ellenica.

I possessori delle Obbligazioni non sono soggetti ad alcuna imposizione da parte della Repubblica Ellenica sulle plusvalenze realizzate mediante cessione ovvero rimborso di dette Obbligazioni.

Qualora la legge della Repubblica Ellenica dovesse imporre una ritenuta o deduzione di, o in acconto di, tributi di qualunque natura imposti dalla legge della Repubblica Ellenica o da disposizioni emanate da altre autorità della Repubblica Ellenica aventi potestà impositiva, l'ammontare dovuto all'obbligazionista dall'Emittente in riferimento al quale tale ritenuta o deduzione dovrà obbligatoriamente effettuarsi verrà incrementato in misura tale per cui, una volta effettuata tale ritenuta o deduzione, l'importo netto ricevuto dal possessore delle Obbligazioni sia uguale a quello che avrebbe ricevuto, con riferimento ai medesimi titoli obbligazionari, nel caso in cui nessuna ritenuta o deduzione fosse stata applicata.

**Art. 9 Quotazione**  
 Verrà richiesta la quotazione delle Obbligazioni sul Sistema Telematico delle Borse Valori Italiane

**Art. 10 Varie**  
 Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti, verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente prestito obbligazionario maturasse un giorno non lavorativo TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System), lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti.

Il regolamento del presente prestito obbligazionario è disciplinato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia fra gli obbligazionisti e l'Emittente l'autorità giudiziaria di Milano rimane l'unica competente senza che sia ammessa derogare alcuna. Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

8/3/99 f